



COMUNE DI CODOGNO

(Provincia di Lodi)

REGOLAMENTO

**PER LA PROTEZIONE DEGLI
ANIMALI**

Approvato dal C.C. con atto n. 19 del 01.03.2001

Ripubblicato dal 02.04.2001 al 16.04.2001

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Vincenzo Filippini

IL SINDACO

Avv. Adriano Croce

Capitolo I

- DISPOSIZIONI GENERALI -

Art. 1.1 – Scopo e campo d'applicazione

1. Il presente Regolamento Disciplina il comportamento verso gli animali in custodia e proprietà e ne persegue la protezione ed il benessere.
2. Esso si applica ai seguenti animali:
 - mammiferi;
 - volatili;
 - pesci;
 - altri vertebrati ed animali a sangue freddo.

Art. 1.2– Custodia adeguata dell'animale

1. Ogni animale deve essere custodito ed accudito in modo tale da evitare qualsiasi condizione di sofferenza o di stress.
2. Ogni animale deve avere a disposizione uno spazio adeguato alle sue necessità, in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie.
3. E' vietato custodire e/o stabiare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta, di sdraiarsi e di voltarsi.
4. I locali, i contenitori, le gabbie, i box, i recinti adibiti alla custodia degli animali devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e d'igiene.

Art. 1.3– Nutrizione

1. Ogni animale custodito deve avere sempre a disposizione l'acqua e deve essere nutrito regolarmente con alimenti adeguati alla specie, salvo diversa disposizione scritta e motivata del medico veterinario, che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio del trattamento e la fine dello stesso.
2. Gli animali vivi possono essere dati in nutrizione solo agli animali selvatici; l'animale selvatico deve poter catturare ed uccidere la preda come allo stato libero.

Art. 1.4– Cura

1. Il proprietario od il custode controlla con sufficiente frequenza lo stato di salute degli animali e le attrezzature ed elimina immediatamente i difetti delle attrezzature che compromettono le condizioni di salute degli animali, oppure prende altre adeguate misure di protezione.
2. Il proprietario od il custode deve immediatamente ricoverare e sottoporre a cure da un medico veterinario gli animali malati, feriti o infestati di parassiti, secondo il loro stato.

Art. 1.5 – Ricovero

1. Il proprietario od il custode deve provvedere al ricovero per gli animali che non possono adattarsi alle condizioni climatiche.
2. I ricoveri devono essere facilmente accessibili e spaziosi in modo che gli animali possano reggersi e coricarsi normalmente e devono essere costruiti in modo che non vi sia pericolo di ferimento.
3. I dispositivi d'attacco non devono provocare ferimenti. Le corde, le catene, i collari ed i dispositivi analoghi, devono essere controllati e adattati alla taglia degli animali con sufficiente frequenza

Art. 1.6 - Clima

1. Nei locali chiusi adibiti alla custodia d'animali, l'afflusso d'aria deve essere assicurato anche nel caso di guasto sull'impianto d'aerazione.

Capitolo II

- ANIMALI DOMESTICI -

Sezione – I – Disposizioni generali

Art. 2.1 – Specie domestiche

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, sono considerati animali domestici gli animali addomesticati dei generi equino, bovino, suino, ovino e caprino, eccettuati le specie esotiche, i conigli e i volatili domestici (polli, tacchini, galline, faraone, oche, anatre, piccioni), i cani ed i gatti.

Art. 2.2 – Pavimenti

1. I pavimenti delle strutture utilizzate per la custodia degli animali devono poter essere tenuti agevolmente in modo che abbiano ad essere antisdruciolevoli e secchi.
2. I pavimenti grigliati, perforati e a rastrelliera devono essere confacenti alla grandezza ed al peso degli animali.
3. I pavimenti grigliati, devono essere piani e le singole traverse non devono essere spostabili.

Art. 2.3 – Illuminazione

1. Gli animali domestici non possono essere tenuti permanentemente al buio.
2. Le stalle ed i locali, in cui gli animali soggiornano permanentemente o prevalentemente, devono possibilmente essere illuminate con luce diurna naturale.

Art. 2.4 – Dispositivi di comando degli animali

1. Sono vietati i dispositivi taglienti o acuminati per dirigere il comportamento degli animali.
2. E' vietato colpire gli animali sulle parti del corpo più sensibili o spingerli toccando le predette parti, schiacciare, torcere, tentare di spezzare la coda degli animali o di colpirli agli occhi.
3. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono esser manipolati con cure;
4. Gli animali consegnati in gabbie, cesti o cassoni con fondo perforato o flessibile devono essere scaricati con particolare cura per evitare che si verifichino ferite agli animali stessi.
5. E' vietato sollevare gli animali per la testa, per le zampe o per la coda.

Sezione – II – Cani e Gatti

Art. 2.5 – Tenuta dei cani

1. I cani tenuti in locali , box, serragli , recinti, devono potersi muovere giornalmente in modo corrispondente al loro bisogno, devono poter uscire all'aperto e disporre della superficie minima di 5 mq. per animale, più 1 mq. per ogni altro esemplare custodito. Dalla predetta superficie è esclusa l'area del riparo.
2. I cani attaccati devono potersi muovere in uno spazio di almeno 25 mq.
3. L'attacco deve avere la lunghezza minima di m. 4 il cui terminale deve essere fissato ad un cavo aereo onde permettere all'animale di muoversi senza restare impigliato nell'attacco stesso.
4. L'allacciamento a nodo scorsoio è vietato.
5. I cani tenuti all'aperto devono disporre di un riparo rialzato dal suolo e coperto per almeno tre lati oltre il tetto.
6. E' vietato tenere sui balconi e sulle terrazze delle abitazioni animali che non siano custoditi secondo quanto indicato nei commi precedenti.

Art. 2.6 – Rapporti con i cani

1. Nei rapporti con i cani sono vietati l'eccessivo rigore ed esercitare pratiche di addestramento con l'utilizzo di strumenti di punizione che causino all'animale stress o sofferenza fisica.
2. L'impiego dei collari con aculei interni, dei dispositivi a scarica elettrica o che emettano segnali acustici od agiscono con sostanze chimiche è vietato; sono eccettuati i fischietti di addestramento.

Art. 2.7 – Rapporti coi gatti

1. I recinti per gatti devono essere muniti di contenitori per gli escrementi e di un'ampia superficie di riposo, nonché oggetti per arrampicarsi e per limare gli artigli.
2. I gatti in recinti, box, serragli, locali, devono poter disporre delle superfici minime non inferiori a 5 mq. per animale, più 1 mq. per ogni altro esemplare custodito.

Art. 2.8– Animali randagi

1. Fatto salvo quanto previsto delle norme sanitarie in vigore e dalla Legge 281/91 è fatto divieto ai cittadini di catturare animali randagi per qualsiasi scopo, ferma restando la possibilità di intervento ai fini sanitari e di soccorso per gli enti e le associazioni protezionistiche riconosciute.
2. I cittadini che rinvennero animali vaganti, feriti o in stato di difficoltà devono segnalare tempestivamente l'evento al Comune.

Capitolo III

- ANIMALI SELVATICI -

Art. 3.1 – Concetto

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerati animali selvatici tutti gli animali eccettuati gli animali domestici ed i roditori dal laboratorio

Art. 3.2 – Condizioni di custodia

1. Gli animali selvatici tenuti in cattività devono poter disporre delle condizioni climatiche e ambientali dei luoghi ove si trovano naturalmente le specie; essi devono avere la possibilità se la natura della specie lo richieda, di una vasca d'acqua, di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare, di coricarsi e di ricavare una tana scavandola.
2. E' vietato detenere animali selvatici alla catena o legati al trespolo.

Art. 3.3 – Pesci e crostacei

1. I prodotti della pesca destinati ad essere immessi vivi sul mercato devono essere tenuti costantemente nelle condizioni più idonei alla loro sopravvivenza, immersi in vasche munite di ossigenatore.
2. E' vietato custodire i pesci in vasche di lunghezza, larghezza ed altezza inferiore alla lunghezza del soggetto più grande presente nella stessa.

Capitolo IV

- ESPOSIZIONI, SPETTACOLI, COMMERCIO DI ANIMALI -

Art. 4.1 – Requisiti per l'autorizzazione

1. Fermo restando le disposizioni previste dall'art. 69 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, le licenze per esporre animali, alla pubblica vista devono prevedere inoltre i seguenti requisiti:
 - a) i locali e le attrezzature devono corrispondere alle specie ed al numero degli animali da esporre o utilizzare e devono essere costruiti in modo che gli animali siano protetti dagli influssi atmosferici, dai disturbi provocati dai visitatori, dal rumore e dai gas di scarico.
 - b) deve essere assicurata la vigilanza veterinaria da parte di un medico veterinario.

Art. 4.2– Spettacoli vietati

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge 22 novembre 1993, n. 473 (*Nuove norme contro il maltrattamento degli animali*) sono vietati gli spettacoli che causino agli animali stress, condizionamenti o che comportino sollecitazioni eccessive da parte del pubblico.
2. Sono particolarmente vietati ogni rappresentazione che comporti combattimenti tra animali, l'uso di animali vivi per alberi di cuccagna o per bersaglio fisso e simili, le corride, il lancio delle anitre in acqua, le corse degli asini, dei suini, delle oche ed altre manifestazioni simili.

Art. 4.3 – Accattonaggio con animali

1. E' vietato esibire, durante la pratica dell'accattonaggio, animali con cuccioli lattanti, da svezzare od animali comunque in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute o sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti o tenuti in condizioni tali da suscitare l'altrui pietà.

Art. 4.4 - Pratiche vietate

1. Oltre le pratiche non consentite di cui agli articoli precedenti, è vietato:
 - a) eliminare l'acqua ai volatili per provocare la muta;
 - b) tenere uccelli in gabbie di capacità insufficiente;
 - c) tenere uccelli in cantina o all'oscuro per lungo tempo;
 - d) incrociare le ali del pollame;
 - e) accorciare il fusto della coda ai cavalli o la coda ai bovini, salvo singoli casi, certificati da un medico veterinario, in cui è necessario prevenire o guarire malattie;

- f) modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare per i cavalli ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli;
- g) incitare i cavalli con dispositivi a scarica elettrica;
- h) procedere ad interventi chirurgici per facilitare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione dei denti e degli artigli, eccettuati gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani e degli interventi per prevenire la riproduzione;
- i) tenere costantemente animali in cantine, solai, garage o box in lamiera;
- j) l'uccisione alla vista del pubblico di ogni sorta di animali, come pure le operazioni di castrazione, del taglio della coda agli animali e l'accapponamento dei polli
- k) lasciare sotto il sole animali chiusi in veicoli o rimorchi;
- l) trasportare animali domestici nel vano portabagagli delle autovetture;
- m) condurre i veicoli, utilizzati per il trasporto del bestiame, con un movimento non adeguato agli animali trasportati, come le brusche accelerazioni, gli arresti improvvisi ed i repentini cambiamenti di direzione.

Capitolo V
- SANZIONI AMMINISTRATIVE -

Art. 5.1- Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento, salve le responsabilità penali, sono punite con la sanzioni amministrativa da lire 300.000 a 1.000.000.
2. Per l'applicazione del presente regolamento si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e susseguenti norme di attuazione.

Art. 5.2 - Vigilanza

1. Sono demandati all'accertamento delle violazioni al presente Regolamento e delle altre norme, generali e locali, relative alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, la Polizia Municipale, le Guardie dell'Ente nazionale protezione animali e chiunque altro spetti osservarle e farle osservare.

INDICE

	Pagine
<i>CAPITOLO I - Disposizioni generali</i>	
Art. 1.1: scopo e campo d'applicazione	2
Art. 1.2: custodia adeguata dell'animale	2
Art. 1.3: nutrizione	2
Art. 1.4: cura	3
Art. 1.5: ricovero	3
Art. 1.6 clima	3
<i>CAPITOLO II - Animali domestici</i>	
<i>Sezione I - Disposizioni generali</i>	
Art. 2.1 specie domestiche	4
Art. 2.2: pavimenti	4
Art. 2.3: illuminazione	4
Art.2.4: dispositivi di comando degli animali	4
<i>Sezione II - Cani e gatti</i>	
Art.2.5: tenuta dei cani	5
Art.2.6: rapporti con i cani	5
Art.2.7: rapporti con i gatti	5
Art.2.8: animali randagi	6
<i>CAPITOLO III - Animali selvatici</i>	
Art.3.1: concetto	7
Art.3.2: condizioni di custodia	7
Art.3.3 pesci e crostacei	7
<i>CAPITOLO IV - Esposizioni, spettacoli e commercio degli animali</i>	
Art.4.1: requisiti per l'autorizzazione	8
Art.4.2: spettacoli vietati	8
Art.4.3: accattonaggio con animali	8
Art.4.4: pratiche vietate	8
<i>CAPITOLO V - Sanzioni amministrative e vigilanza</i>	
Art.5.1: sanzioni	10
Art.5.2: vigilanza	10